



Al Ministro dell'Università e della Ricerca
di concerto con il
Ministro della Giustizia

VISTO il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla l. 5 marzo 2020, n.12, e, in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", come modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e, da ultimo, dal decreto legge 11 novembre 2022, n. 173 recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca e l'On. Dott. Carlo Nordio è stato nominato Ministro della giustizia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante "*Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento*" e, in particolare, il Capo III, sulle "*Scuole di Specializzazione*";

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante "*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*" e, in particolare, l'articolo 4, comma 1;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'articolo 17, comma 113 che così recita "*Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi delle facoltà di giurisprudenza*" e comma 114 nella parte in cui così dispone "[...] *Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo*



l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati”;

VISTO il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e ss.mm. e ii., recante “*Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127*” e in particolare, l'articolo 16 rubricato “*scuole di specializzazione per le professioni legali*”;

VISTO, in particolare, quanto previsto al comma 5 del richiamato art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che così espressamente dispone “*Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di ricettività delle scuole*”;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lett. d) secondo cui sono programmati a livello nazionale gli accessi “*alle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 21 dicembre 1999, n. 537, adottato in attuazione dell'art. 17, comma 114, della legge n.127/1997 e recante il “*Regolamento per istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali*”, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, 10 marzo 2004, n. 120, e, in particolare, l'articolo 2 che al comma 1 così dispone “[...] *le scuole, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, sono istituite dalle università sedi di facoltà di giurisprudenza, [...]*”, e l'articolo 3, rubricato “*programmazione degli accessi*” che al comma 1 così dispone “*Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato annualmente con decreto ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997*”;

VISTA, altresì, la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante “*Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. nonché per l'emanazione di un testo unico*” e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. b, n. 1), in forza del quale “*il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo restando quanto previsto nel comma 5 dell'art.16 del decreto 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditori giudiziari*”;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 11 dicembre 2001, n. 475, recante il “*Regolamento sulla valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della*



pratica forense e notarile” adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e ss.mm. e ii.;

VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e ss.mm. e ii, recante *"Nuova disciplina in materia di accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lett. a), della legge 25 luglio 2005, n. 150"*, e in particolare, l'articolo 2 inerente i requisiti per l'ammissione al concorso in magistratura, come modificato, in virtù dell'articolo 4 della legge 17 giugno 2022, n. 71, dall'art. 33 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, che attualmente prevede che possono essere ammessi al concorso per esami in magistratura i *"laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata prevista non inferiore a quattro anni"*, abrogando dunque le disposizioni che riservavano l'accesso a quanti possedevano non solo la laurea in giurisprudenza ma anche un diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

VISTA la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la *"Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"* e, in particolare, l'articolo 41, comma 9, in forza del quale *"il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, recante il *"Regolamento sulla riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148"* e, in particolare, l'articolo 10, comma 3, che così dispone *"Fermo quanto previsto dal comma 2, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno"* e l'articolo 11, comma 2, che così dispone *"Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alla professione di notaio per il periodo di un anno"*;

VISTA la comunicazione del 28 giugno 2024, con la quale il Servizio Statistico del Ministero dell'università e della ricerca ha indicato il numero dei laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno 2023;

VISTA la nota del 10 luglio 2024 prot. n. DAG145466.U, con la quale il Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale degli Affari Interni, Ufficio II-Ordine Professionale e Albi, ha comunicato il numero dei notai cessati dal servizio nel corso dell'anno 2023;

TENUTO CONTO di quanto precisato, con la medesima nota 10 luglio 2024 prot. n. DAG145466.U, dal Ministero della giustizia in ordine alla impossibilità di comunicare il dato relativo al numero degli abilitati alla professione di avvocato per l'anno 2023, essendo la sessione di esame di Stato 2023 ancora in fase di svolgimento, e comunicando, pertanto, la statistica relativa alla sessione di esame 2022;



VISTA la nota del 31 luglio 2024, prot. n. 0190034.U, con la quale il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione Generale dei Magistrati, Ufficio II — Concorsi, ha comunicato il numero di posti per i quali sono stati banditi gli ultimi tre concorsi per magistrato ordinario;

VISTA la nota del 2 agosto 2024, prot. n. 14561, con la quale il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione Generale del personale e della formazione, Ufficio V — Pensioni, ha comunicato il numero dei magistrati ordinari cessati dal servizio nel corso dell'anno 2023;

RITENUTO necessario procedere, in applicazione della normativa vigente di cui al decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, articolo 16, comma 5, e della legge 25 luglio 2005, n. 150, articolo 2, comma 1, lett. b, n. 1), alla determinazione del numero dei laureati in Giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico 2024-2025 al fine di potere poi procedere alla emanazione del decreto di indizione del concorso di ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, anno accademico 2024/2025, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537;

DECRETA

Articolo 1

1. Per l'a.a. 2024-2025, il numero complessivo dei laureati in Giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali, determinato ai sensi del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, articolo 16, comma 5, e della legge 25 luglio 2005, n. 150, articolo 2, comma 1, lett. b), n. 1)„ è pari a **2.179** unità.

2. La ripartizione dei posti disponibili presso ciascuna delle scuole di specializzazione attivate dalle università per l'a.a. 2024-2025 è determinata con successivo decreto recante l'indizione del concorso di ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, anno accademico 2024/2025, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537 nelle premesse citato.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

**IL MINISTRO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**
Sen. Anna Maria Bernini

**IL MINISTRO
DELLA GIUSTIZIA**
On. Carlo Nordio